



STATO MAGGIORE DELLA MARINA
Ufficio Generale di Coordinamento per la Prevenzione,
la Vigilanza Antinfortunistica e la Tutela Ambientale

Indirizzo Telegrafico: MARISTAT
P.E.I: maristat@marina.difesa.it
P.E.C.: maristat@postacert.difesa.it

Protocollo **M_D MSTAT0010015** *data* **06/02/2020 18.10**

pr. di c.: Segreteria 06.36805784 – 06.36806670

Allegati nr. //
At. **SIG. LUCA MARCO COMELLINI (PEI)**

e. per conoscenza:

Argomento: **Istanza di accesso civico generalizzato inerente alla mappatura dell'amianto.**

Referimenti:

1. In riscontro all'istanza in argomento, avanzata dalla S.V. in data 7 gennaio 2020, in forza dell'art. 5, c. 2, d. lgs. n. 33/2013 si rappresenta che la stessa trova accoglimento parziale per i seguenti motivi:
 - il comma 3 dell'articolo 5 bis del cd. "Decreto Trasparenza" cita come eccezione assoluta gli "altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990". Tra questi si rileva l'art. 1048, comma 2, lett. c) del D.P.R. 90/2010 e s.m.i., che sottrae all'accesso i documenti riguardanti "*attività e documentazione relativa a tutte le infrastrutture NATO e nazionali classificate: fino a quando la documentazione non venga abrogata o sostituita o finché le infrastrutture non vengano dismesse operativamente*". Anche le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013" adottate con Delibera dell'ANAC nr. 1309 in data 28.12.2016, riconoscono al para 7.3 la "*specificità insita nella natura delle Forze armate, codificata a livello ordinamentale dal decreto legislativo n. 66 del 2010 e del relativo T.U. regolamentare (D.P.R. 90/2010) riguardanti l'organizzazione, le funzioni, le attività della Difesa*". Tale "specificità" viene declinata dall'art. 245 del suddetto T.U. (rubricato: "Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate") che, al primo comma lett. d), impone riservatezza sulle "*particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati o di trasporto e relativo supporto logistico, nonché delle aree, infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative*".
 - l'art. 5 bis, co. 1 lett. f), del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., pone, inoltre, il limite relativo della salvaguardia della "conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento". Come è noto, la documentazione di cui si chiede l'ostensione risulta versata in atti in due distinti procedimenti penali, incardinati presso la Corte d'Appello di Venezia ed iscritti, rispettivamente, al ruolo R.G. 2453/2019 e 2905/2019. La linea di demarcazione dell'operatività dell'istituto nella specificità giudiziaria è messa in risalto nelle Linee guida

ANAC sopra menzionate, ove è – condivisibilmente - osservato (al para n.7.6) che la disciplina dell'accesso civico generalizzato possa ben riguardare anche i dati, le informazioni ed i documenti detenuti dagli uffici giudiziari purché non si riferiscano ad uno specifico procedimento giurisdizionale dovendo trovare, in tal caso, applicazione le regole dettate dai codici di rito o dalle altre leggi speciali che disciplinano nello specifico l'attività processuale.

2. In subordine, il mancato accoglimento dell'istanza trova, altresì, fondamento nei seguenti presupposti:
 - indeterminatezza dei documenti di cui si chiede l'ostensione: si fa genericamente riferimento alla “mappatura dell'amianto rinvenuto su unità navali e sommergibili della Marina Militare Italiana (...)” senza indicare se la stessa intenda riferirsi alle Unità attualmente in esercizio o se la ricerca debba estendersi anche a quelle in corso di dismissione o che risultino già in disarmo;
 - anche a causa della suddetta indeterminatezza, l'istanza risulta manifestamente onerosa per l'Amministrazione perché volta ad ottenere copia di un quantitativo esorbitante di dati e/o documenti, da cui deriverebbe un onere di facere straordinario, capace di aggravare l'ordinaria attività della F.A. La richiesta, infatti, si presenta, sotto il profilo oggettivo-contenutistico, “massiva”, sino a risultare “manifestamente irragionevole, sovrabbondante, esorbitante, pervasiva e, in ultima analisi, contraria alla buona fede sottesa all'istituto dell'accesso civico generalizzato” (Tar Lombardia sez. III n.1951 del 11.10.2017). La pretesa, pertanto, si configura come un “abuso del diritto” non essendo “che la declinazione del principio di divieto di abuso del diritto e di violazione del principio di buona fede” (cfr. Tar Lombardia n.1951/2017), in altri termini tale “da comportare un carico di lavoro in grado di interferire in modo concreto ed immediato con il buon funzionamento dell'amministrazione” (Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 e Circolare n.2/17 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) che, in qualsivoglia forma di accesso “rappresenta un valore cogente e non recessivo” (Tar Puglia n.234 del 2018).
3. Fermo quanto precede e considerato che l'art. 5, c. 2, d. lgs. n. 33/2013 consente a “chiunque” (cioè, senza che il richiedente debba dimostrare al riguardo la titolarità di un interesse qualificato o vantare la titolarità di enti esponenziali) di chiedere l'ostensione di documenti in possesso dell'Amministrazione, non si ravvisa la necessità di eccepire il difetto di riconoscimento dell'Associazione nel cui interesse è formulata la richiesta.
4. Per quanto attiene la mappatura dei MCA rinvenuti presso gli Arsenali Militari Marittimi delle Sedi di La Spezia, Taranto, Augusta e Brindisi si comunica che la stessa è visionabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Istituzionale M.M. al percorso <http://www.marina.difesa.it/documentazione/trasparente/Pagine/Informazioni-Ambientali.aspx>.
5. Avverso il presente provvedimento, entro il termine indicato dall'art. 5, co. 7 del d. lgs. n. 33/2013, la S.V. può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della Difesa, che deciderà con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni. È possibile, inoltre, impugnare il presente provvedimento o l'eventuale successiva decisione del suddetto Responsabile innanzi al TAR competente.

d'ordine
IL CAPO UFFICIO GENERALE
Contramm. Pietro COVINO

Documento firmato digitalmente